

CONTRATTO

L'anno duemila....., il giorno ____ del mese di

tra

ROMA CONVENTION GROUP S.P.A. società del Gruppo EUR con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. 10891851007, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Dott., nato a il e domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in qualità di Amministratore Delegato, in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;

(di seguito denominata "**Società**" o "**Committente**").

e

..... con sede legale in – C.A.P. Via n., avente codice fiscale e partita I.V.A. n., iscritta alla Camera di Commercio di Roma rappresentata da....., nato a il, , domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale

(di seguito denominata "**Contraente**" o "**Appaltatore**").

PREMESSO CHE:

1. "Roma Convention Group S.p.A." ha rilevato l'esigenza di affidare - ad un operatore economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento di apposita procedura d'appalto – i servizi di pulizia e disinfezione, presso il Palazzo dei Congressi sito in Roma viale della Pittura n.50, di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da "Roma Convention Group S.p.A.";
2. la suddetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, di seguito anche "Codice", di affidamento è stata espletata da EUR S.p.A. in qualità di centrale di committenza di Roma Convention Group S.p.A.;
3. in data 14 marzo 2018 con nota prot.n.171 del 27 marzo 2018 il Direttore Generale di Roma Convention Group ha nominato il proprio Responsabile unico del Procedimento, geom. Alessandro Cremonesi;
4. il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo massimo per l'esecuzione del servizio in € 203.333,85 (euro duecentotremilatrecentotrentatre/85) oltre I.V.A. ed ha individuato quale procedura di scelta del contraente la procedura negoziata da esperire ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 previa indagine di mercato per l'individuazione dei cinque operatori da invitare;
5. all'esito dello svolgimento suddetta procedura il servizio in oggetto è stato

aggiudicato a, alle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, per la durata di 9 (nove) mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 2 (due) mesi, per la durata massima di 11 (undici) mesi;

6. con determina n. ... del..., i suddetti servizi sono stati aggiudicati alla ;
7. all'esito della procedura, sono state effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa in vigore;
8. la Committente ha effettuato le verifiche di cui agli articoli 32 e 33 del Codice.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati richiamati nel presente contratto, nonché il capitolato speciale di appalto e l'offerta formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Art. 2

(Oggetto)

Roma Convention Group S.p.A. affida alla ".....", che accetta, i servizi di pulizia e disinfezione, presso il Palazzo dei Congressi sito in Roma viale della Pittura n. 50, di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da "Roma Convention Group S.p.A."

Il servizio è meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e comprendono:

- 1) servizi di pulizia e disinfezione remunerati a canone;
- 2) servizi di pulizia e disinfezione a richiesta in occasione di eventi remunerati a misura.

Le parti danno per approvato il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, che accettato dalla Contraente, viene allegato al presente Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni oggetto dell'appalto verranno effettuate interamente a spese della Contraente, con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa.

Art. 3

(Luoghi di esecuzione dell'appalto)

I servizi di cui al presente contratto dovranno essere svolti presso i siti indicati nel paragrafo 2 del Capitolato speciale d'appalto.

La Contraente dà atto di essere a conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione dei locali e della natura dei servizi offerti e di essere edotto di ogni altra circostanza o luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto. Conseguentemente la Contraente non potrà sollevare alcuna obiezione per eventuali difficoltà che

dovessero insorgere nel corso dell'espletamento dell'appalto in relazione all'articolazione e alle caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

Art. 4

(Modalità di esecuzione)

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto dovrà avvenire secondo la perfetta regola dell'arte, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, in conformità a quanto previsto nell'offerta dell'appaltatore, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Documento Unico di Valutazione da rischi da interferenza, nonché secondo le indicazioni tecniche impartite durante lo svolgimento dei servizi dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla committenza il quale avrà, fra l'altro, il compito di:

- a) predisporre in accordo con la Contraente, il verbale di inizio delle attività;
- b) controllare che le prestazioni siano eseguite tecnicamente secondo i tempi e le modalità e i programmi contenuti nel Contratto, nel Capitolato speciale d'Appalto e nei relativi allegati;
- c) controllare, che tutti gli atti amministrativi e contabili concernenti le attività siano corretti e conformi alle norme e consuetudini della Società.

La Contraente si obbliga a provvedere con organizzazione a proprio rischio e con carico di spesa di qualsiasi natura alle attività oggetto dei servizi, che dovranno essere effettuate con la massima cura e la miglior diligenza nel rispetto della normativa di riferimento, in conformità di quanto previsto nell'offerta della Contraente (Allegato 1) e nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 2).

L'attivazione dei servizi a "misura" avverrà tramite richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (o suo incaricato) mediante Ordini di Servizio da comunicarsi alla Contraente con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo, con indicazione delle attività richieste e, ove del caso, le relative modalità di esecuzione. Eventuali prestazioni non previste nei servizi a canone possono infatti essere richieste da Roma Convention Group S.p.A. secondo necessità; a tal fine la Contraente si obbliga a garantire la reperibilità del proprio personale come previsto all'art.1.4 del Capitolato Speciale di Appalto.

La comunicazione, indicante il richiedente, il tipo di richiesta, il sito e gli eventuali orari di accesso, potrà avvenire via telefono, oppure *email*, ordinariamente con almeno un giorno di anticipo.

Le eventuali prestazioni straordinarie, temporanee e/o eccezionali, possono essere anche richieste verbalmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto (o suo incaricato) con un tempo minimo di preavviso di almeno 1 (una) ora dalla loro effettuazione sul campo.

La Contraente si obbliga espressamente a:

- a) manlevare e tenere indenne Roma Convention Group S.p.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Roma Convention Group, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle disposizioni previste nel presente contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
- c) adempiere alle proprie prestazioni ed obbligazioni e ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Società;
- d) comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del Responsabile Tecnico e della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando tempestivamente le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo Responsabile Tecnico per il presente appalto.

La Contraente dichiara di disporre di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi e servizi necessari per l'esatto adempimento delle prestazioni assunte, essa garantisce inoltre che l'attività oggetto del contratto costituisce attività ordinaria di cui al proprio oggetto sociale, nonché di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale e capacità di operare nel settore dei servizi con propri capitali, mezzi e attrezzature.

La Contraente risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri eventuali subappaltatori ed assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati alla Committente o a terzi a causa di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata la Società da ogni conseguenza diretta o indiretta.

La contraente nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, ha l'obbligo di:

- A. applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi oggetto del Contratto;
- B. pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri a carico della Contraente, unica responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Società e di indennizzo da parte della medesima;
- C. corrispondere regolarmente le spettanze mensili maturate.

La Contraente è tenuta a far rispettare l'obbligo per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in

conformità al capitolato speciale d'appalto e alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

La Contraente è tenuta a far osservare attentamente al personale addetto all'espletamento delle attività il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come indicate nel Capitolato Speciale d'appalto. La Contraente si impegna affinché il personale abbia un comportamento corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso personale di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di svolgimento dei servizi.

La Contraente dovrà individuare all'interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto con la Società. Qualora sia necessaria una sostituzione del medesimo la Contraente si impegna ad indicare una figura dotata di professionalità ed esperienza equivalente, il quale potrà essere nominato solo previa accettazione da parte del Committente.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, dal Capitolato Speciale d'Appalto è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società e fa sorgere il diritto in capo alla Stessa al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

Le prestazioni oggetto del presente Appalto sono sottoposte a verifica di conformità ai sensi dell'art.102 del Codice.

Art. 5

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

Il corrispettivo massimo da corrispondersi per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto è convenuto in complessivi € (euro-.....) oltre I.V.A., di cui:

- 1) € (euro) oltre I.V.A. per servizi di pulizia e disinfezione a canone, da corrispondersi in numero 9 (nove) rate mensili posticipate dell'importo unitario di € (euro) oltre I.V.A. da corrispondersi secondo i termini e le modalità di cui all'art.9 del Capitolato Speciale di Appalto;
- 2) € (euro) oltre I.V.A. per servizi di pulizia e disinfezione *extra* canone a richiesta in occasione di eventi remunerati a misura... Le prestazioni a misura saranno pagate in numero 9 (nove) rate mensili posticipate dell'importo determinato in relazione alle prestazioni richieste ed effettuate da corrispondersi secondo i termini e le modalità di cui all'art.9 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il corrispettivo per le prestazioni a "canone" ed "extra canone" verrà corrisposto, mediante l'emissione di SAL mensili, predisposti e approvati secondo le modalità, termini e le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore potrà emettere la fattura soltanto dopo l'emissione del certificato di

pagamento e della comunicazione del RUP che ne autorizza l'emissione.

Il Committente sui certificati di pagamento effettuerà una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori.

Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva (di seguito anche "DURC").

Le fatture, riportanti il codice CIG dovranno essere intestate a:

ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.

Largo Virgilio Testa, 23 – 00144 Roma

Partita I.V.A. n. 10891851007

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 *ter* del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. "*split payment*" e dovranno, pertanto, recare la dicitura "scissione dei pagamenti" o "*split payment*", o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.

In ottemperanza alla citata previsione normativa, ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. corrisponderà al contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell'I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. e versata direttamente all'Erario.

La fattura, che dovrà obbligatoriamente contenere il Codice CIG, potrà essere emessa solo dopo che l'accertamento della prestazione, da parte del Referente del contratto mediante rilascio del certificato di pagamento da allegare alla fattura e dovrà essere recapitata al seguente indirizzo *email*:

Il pagamento da parte della Committente, fatte salve eventuali detrazioni per penali irrogate ai sensi del presente Contratto, avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.

Art. 7

(Durata)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di appalto quadro ha durata di 9 (nove) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.106, comma 11 del Codice, la durata del contratto potrà essere prorogata per ulteriori 2 (due) mesi, per la durata complessiva di 11 (undici) mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore nel caso di esercizio delle suddette facoltà da parte del Committente non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si obbliga fin d'ora all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni sopra indicate. Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 8

(Dichiarazioni e garanzie)

La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e delle capacità tecniche e professionali, nonché il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, e per l'espletamento dei servizi in oggetto.

La Contraente dichiara di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell'ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse. La Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato speciale d'appalto, nonché dei relativi allegati.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, eccipire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art. 9

(Clausole risolutive espresse)

ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata di presentare alla Società), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'affidatario;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 3);
- applicazione a carico dell'affidatario di una misura di prevenzione dei reati

di tipo mafioso;

- l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- non veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 6 oppure, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la Contraente non rispetti i requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. n.50/2016 per eventi sopravvenuti;
- violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell'ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.

Ai sensi dell'art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società "Poste Italiane S.p.A."

Art. 10

(Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto – Referente)

Il geom. Alessandro Cremonesi è RUP in fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione del presente contratto.

Il Referente della Contraente è il Dott./Sign., che svolge mansioni di coordinamento e responsabilità globale del servizio nonché di referente con la " Roma Convention Group S.p.A."

Art. 11

(Obblighi ed oneri a carico della Contraente)

Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta, in via generale, all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel presente contratto, nell'offerta (Allegato 1) e nel capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati (Allegato 2).

La Contraente si obbliga a non sospendere le prestazioni oggetto del presente contratto, unilateralmente, anche nel caso in cui dovessero sorgere controversie con il Committente.

L'eventuale sospensione unilaterale delle prestazioni per decisione unilaterale della Contraente costituisce inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore.

In tal caso il Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

La Contraente è, altresì, tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da un suo incaricato.

La contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i fatti dannosi arrecati al Committente o a terzi imputabili all'Appaltatore o ai suoi ausiliari o incaricati o subappaltatori ed in qualsivoglia modo connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta. Fermo restando quanto previsto dalle altre disposizioni del presente contratto, l'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi altra violazione del presente contratto, della normativa applicabile o dei diritti di terzi, che sia imputabile all'Appaltatore e sia connessa in qualsivoglia modo all'esecuzione del presente contratto e si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Committente da qualsiasi danno, costo o spesa (incluse le spese legali) determinati da o comunque connessi a tali violazioni.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente varianti/modifiche non autorizzate dal Committente.

La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori, ha l'obbligo assoluto:

- i. di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
- ii. di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
- iii. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

La Contraente è tenuta altresì a far osservare, in modo scrupoloso, al personale addetto all'espletamento delle attività, il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specificate nel DUVRI.

La contraente è, inoltre, tenuta a:

- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dell'Esecuzione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell'espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire per tutta la durata dell'appalto l'attività di cooperazione e

coordinamento tra datori di lavoro ai fini del DUVRI (Allegato 3);

- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto. L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della Società e fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art.12

(Obblighi di riservatezza e *privacy*)

Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, la Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla Società, o che comunque riguardino l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Società, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

L'obbligo di segretezza sarà per la Contraente vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta della Società.

La Contraente nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Società e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. n.196/2003.

La Contraente si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte della Società, che saranno comunicati/trasmessi dalla Contraente stessa

In caso di mancato rispetto degli obblighi specificati la Società potrà procedere alla risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni. E' facoltà della Società verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell'obbligo alla riservatezza e al trattamento di dati personali di cui al presente articolo. È fatto obbligo altresì alla Contraente di riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Art.13

(Recesso)

Il Committente ha diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109 del Codice.

In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile e all'articolo 109, comma 1, del Codice, all'Appaltatore non spetterà il pagamento del mancato guadagno, qualora il recesso sia motivato da: a) dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che – sotto la propria responsabilità ed a proprio insindacabile giudizio – attesti condotte irregolari e/o negligenti e/o fraudolente dell'Appaltatore, pregiudizievoli per la conduzione del servizio e per l'ottimale esecuzione;

b) conduzione del servizio tale da non assicurare il rispetto dei termini previsti ovvero da comprometterne la buona riuscita;

c) mancata attuazione nei termini stabiliti degli interventi ordinati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In nessun caso l'Appaltatore potrà recedere unilateralmente dal presente contratto.

La Contraente rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.

Art.14

(Risoluzione)

Il Committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, dichiarando mediante lettera raccomandata a/r all'Appaltatore l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Art. 15

(Garanzia Fideiussoria)

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla risultanza della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, la Contraente ha costituito una garanzia fideiussoria di €---- mediante polizza fideiussoria n.----- rilasciata da ----- con le previsioni espresse di cui all'art. 103 D.Lgs. n.50/2016. La cauzione è costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa/bancaria, rilasciata da, emessa il, avente scadenza il, dell'importo di € che prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art.1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Società,
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Contraente, la Società avrà la possibilità di valersi sulla suddetta fideiussione. In particolare, la fideiussione garantisce tutti gli obblighi assunti dalla Contraente per mezzo della sottoscrizione del Contratto, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale fideiussione potrà essere escussa totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del Contratto.

Qualora l'ammontare della fideiussione dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte della Società.

Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 16

(Polizze Assicurative)

La contraente è direttamente responsabile dei danni derivanti e /o connessi all'esecuzione del presente contratto. La contraente dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto di Roma Convention Group S.p.A. che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni conseguenti al presente contratto, anche in caso di intervento di ulteriori subappaltatori.

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi, e a fronte del suddetto obbligo in conformità a quanto stabilito nell'art.12.2 del Capitolato Speciale di Appalto, la Contraente ha sottoscritto

1. una copia della polizza assicurativa R.C.T n., emessa da, con scadenza il con un massimale per sinistro non inferiore a:

- a) € 1.500.000,00 per danni a persone;
 - b) € 1.500.000,00 per danni a cose.
2. una copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività e singolarmente per i propri dipendenti, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, emessa da, con scadenza il
- Tutte le suddette polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell'affidamento. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell'incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell'art.1353 c.c..

La Committente si riserva di far esaminare le suddette polizze assicurative dal proprio Broker assicurativo per farne verificare la congruità. La Contraente si impegna sin da ora ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e /o integrazioni ritenute necessarie dal *Broker*, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:

- A. la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;
- B. la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000);
- C. la qualifica di terzo si estende anche alla Società, ai suoi prestatori di lavoro, a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti.

Nel caso in cui l'efficacia del presente contratto dovesse essere prorogata per volontà della Committente, la Contraente dovrà rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine di scadenza annuale della polizza medesima.

Resta inteso che eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in ogni caso a carico della Contraente. La polizza non libera quest'ultima dalle responsabilità ed obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente accordo, avendo la stessa solo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 17 **(Penalità)**

Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale di cui all'art.4.

Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti.

Per l'applicazione delle penali, la Società potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.e resta inteso che l'applicazione delle penali non solleva la contraente dalle responsabilità civili e penali assunte con la stipulazione del presente Contratto o che dovessero derivare da incuria della Contraente medesima.

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c.. L'importo delle penali per deficienze dei servizi verrà detratto dal pagamento delle competenze della Contraente relative alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre che siano effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente, in contraddittorio con il Referente della Contraente. Alla verifica seguirà un verbale del sopralluogo che verrà inviato per conoscenza alla Contraente. Il Referente della Contraente, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà immediatamente porvi rimedio senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle penali.

L'inadempienza si intende debitamente contestata dall'avvenuto sopralluogo congiunto di cui sopra, seguito da comunicazione scritta alla Contraente da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La Contraente potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione. In caso di mancata

presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni la Società procederà all'applicazione delle penali. In caso di accoglimento parziale delle controdeduzioni le penali saranno applicate in misura ridotta.

In relazione all'eventuale verificarsi di irregolarità o danni arrecati alla regolare esecuzione del servizio, espletate le verifiche del caso Roma Convention Group S.p.A. applicherà le penali indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Le penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili.

Art.18

(Divieti di cessione e Subappalto)

È fatto espresso divieto alla Contraente di cedere, sotto qualunque forma e qualsiasi titolo, il presente Contratto.

Il Committente potrà autorizzare l'Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall'articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è necessario che l'Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti.

In caso di subappalto, l'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010; l'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all'art. 9 co. 2 imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.

Art. 19

(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico)

La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed

integrazioni e sono consultabili sul *web* istituzionale di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da ROMA CONVENTION GROUP. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà a ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.

Art.20

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Contraente, che espressamente dichiara di assumere.

Art. 21

Disposizioni antimafia e condizioni particolari di risoluzione

La Contraente prende atto che l'esecuzione del Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti individuati nel Codice Antimafia non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla normativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni.

La Contraente prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, il Contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà della Società di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art.22

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 23

(Documentazione contrattuale)

Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente

documentazione:

1. Offerta;
2. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
3. Patto di Integrità.

Art. 24
(Disposizioni finali)

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte contraente.

Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:

- Contratto d'Appalto;
- Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati;
- Offerta Economica presentata dalla Contraente in fase di gara;
- Lettera di invito ed allegati.

Roma Convention Group S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto _____

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 comma 2 del Codice Civile, la Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: Art. 4 (Modalità di esecuzione); Art. 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art.9 (Clausola risolutiva espressa), Art. 12 (Obblighi di riservatezza e *privacy*); Art. 13 (Recesso); Art. 14 (Risoluzione) Art. 15 (Garanzia fideiussoria); Art. 16 (Polizza Assicurativa); Art. 17 (Penalità); Art. 18 (Divieto di cessione e subappalto); Art. 22 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì

.....
